



## REGOLAMENTO DEL "COMPARTO GARANTITO PER IL TFR"

### 1. FINALITÀ DEL "COMPARTO GARANTITO"

Al fine di poter ricevere, a decorrere dal 1° luglio 2007, il trattamento di fine rapporto tacitamente conferito, il Fondo "Mario Negri" ha attivato un comparto denominato "Comparto Garantito", rispondente alle previsioni di cui all'art. 8, comma 9, del D. Lgs. 252/05, di seguito per brevità "il Decreto".

Tale comparto risponde all'esigenza di garantire la restituzione integrale del capitale, maggiorata del rendimento minimo garantito di cui al successivo punto 9, ed è idoneo a realizzare rendimenti che siano comparabili a quelli del TFR, almeno in un orizzonte temporale pluriennale.

### 2. REGOLAMENTAZIONE DEL COMPARTO

L'investimento delle quote di TFR destinate al "COMPARTO GARANTITO", le modalità di attribuzione del rendimento, gli oneri gravanti sul comparto e le operazioni di disinvestimento sono disciplinate dal presente Regolamento.

### 3. RISORSE INVESTITE NEL COMPARTO

Sono investite nel "COMPARTO GARANTITO" le seguenti risorse:

- i flussi di TFR conferiti tacitamente ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto;
- i flussi di TFR conferiti con modalità esplicite ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto;
- trasferimenti da altri fondi esplicitamente o tacitamente destinati al "COMPARTO GARANTITO".

### 4. SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO

Sulle quote di trattamento di fine rapporto conferito nel "COMPARTO GARANTITO" vengono applicate annualmente le spese riportate in Scheda "I Costi" in Nota Informativa.

### 5. VALUTA PER L'INVESTIMENTO NEL COMPARTO

Il trattamento di fine rapporto conferito nel "COMPARTO GARANTITO" viene reso disponibile per la gestione con valuta fissa al 1° giorno di ciascun mese per tutti gli accrediti pervenuti sul conto corrente di raccolta del Fondo con valuta nel mese precedente.



## **6. VALUTA DI DISINVESTIMENTO**

A seguito della richiesta di liquidazione di prestazione, riscatto, trasferimento o cambio di comparto, ai fini dell'attribuzione dei rendimenti maturati nella linea di gestione, all'operazione di disinvestimento viene attribuita la valuta fissa dell'ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente a quello di liquidazione.

## **7. INCARICHI DI GESTIONE**

Attualmente la gestione del “COMPARTO GARANTITO” viene realizzata mediante l'utilizzo delle polizze assicurative.

In relazione alle condizioni ed opportunità, soggettive e/o di mercato, ed alle necessità conseguenti all'andamento dei conferimenti e delle liquidazioni del comparto che, tempo per tempo, potrebbero determinarsi, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con decisione motivata e nel rispetto delle norme di legge, potrà prorogare la scadenza delle polizze in essere, ricontrattare le condizioni, riscattare in tutto o in parte gli importi in gestione, apportare ogni altra variazione contrattuale ritenuta opportuna o stipulare nuove polizze rideterminandone le condizioni.

## **8. OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

La gestione del “COMPARTO GARANTITO” è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in azienda, in un orizzonte temporale pluriennale.

## **9. GARANZIA**

L'investimento nel presente comparto garantisce che al momento della liquidazione per l'esercizio del diritto al pensionamento, del riscatto per qualsiasi causa, del cambio di comparto, di ogni altra prestazione regolamentare, o di trasferimento, il TFR da liquidare, non potrà essere inferiore alla somma delle quote di TFR versate nel comparto (inclusi eventuali importi trasferiti da altro comparto ovvero da altra forma pensionistica) al netto delle spese e degli oneri a carico dell'aderente nonché delle eventuali anticipazioni ovvero degli eventuali riscatti già usufruiti, maggiorate di un rendimento minimo annuo pari al valore medio ponderato dei rendimenti minimi garantiti dai singoli gestori del comparto.

In tutti i casi suddetti, l'iscritto avrà inoltre diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo



garantito e l'accantonamento individuale per il TFR conferito compresi i rendimenti complessivamente consolidati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di liquidazione.

## **10. RENDIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI IN CORSO D'ANNO**

Per le liquidazioni relative agli eventi indicati nel punto precedente richieste in corso d'anno, il rateo di rendimento per la frazione d'anno viene conteggiato in base al tasso medio ponderato del minimo garantito di cui al punto 9.

## **11. VALORE MEDIO DEI RENDIMENTI ANNUI DELLE GESTIONI DEL COMPARTO**

Al 31 dicembre di ogni anno il capitale conferito nel comparto viene rivalutato e consolidato nella misura e secondo le modalità seguenti.

Le compagnie dichiarano il rendimento annuo realizzato attribuito ad ogni contratto al netto di ogni onere e spesa in relazione alle condizioni di ogni singola polizza ed in funzione dei rendimenti realizzati dalle gestioni speciali di riferimento.

Il Fondo annualmente calcola la percentuale media ponderata dei rendimenti netti consolidati dalle singole compagnie ed attribuisce, pro-rata temporum, al capitale accumulato in ogni singolo conto componente il comparto garantito, la corrispondente rivalutazione determinata sottraendo dal 100% della suddetta percentuale media ponderata dei rendimenti netti la commissione per *oneri amministrativi*.

## **12. RILEVAZIONI CONTABILI DELL'ACCANTONAMENTO INDIVIDUALE PER IL TFR CONFERITO NEL COMPARTO**

Le rilevazioni contabili della movimentazione dell'accantonamento per il TFR conferito nel comparto sono eseguite dal Fondo nell'ambito delle singole posizioni intestate a ciascun iscritto.

Il Fondo, a norma di regolamento, invia entro il primo semestre di ogni anno la comunicazione periodica agli iscritti nella forma prevista dall'Autorità di Vigilanza contenente fra l'altro l'indicazione dei conferimenti accreditati e il rendimento netto attribuito.



### **13. MODIFICA DELLE LINEE DI INVESTIMENTO**

In luogo del “COMPARTO GARANTITO”, è facoltà dell’iscritto optare per l’impiego del trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” o nel “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE” anch’essi dedicati al trattamento di fine rapporto conferito.

Detta facoltà può essere esercitata al momento dell’adesione, nel caso in cui questa si perfezioni con modalità esplicita, o nel corso del rapporto di partecipazione.

Nel corso del rapporto di partecipazione, all’iscritto è riconosciuta la facoltà di trasferire dal “COMPARTO GARANTITO” al “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” o al “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE”, e viceversa, la posizione accantonata per il TFR con destinazione quindi anche degli eventuali flussi di TFR futuri. In tal caso il trasferimento viene disposto con valuta dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui al Fondo è pervenuta la comunicazione dell’esercizio dell’opzione.

La scelta per la variazione di comparto per l’investimento del trattamento di fine rapporto conferito può essere effettuata dopo almeno 12 mesi di permanenza nel comparto prescelto e, successivamente, può essere esercitata di nuovo, anche più volte, decorsi almeno 12 mesi dalla scelta precedente.